

CONVENZIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE

Da valersi ad ogni effetto di legge tra:

L'Avvocato Antonio Di Cicco del Foro di Roma (RM) titolare dello Studio Legale "Officina Iuris AVV. Antonio Di Cicco" con sede in via Romeo Rodriguez Pereira n. 116, Roma (RM) 00141 - Cod. Fisc. DCCNTN59H07H501A - Tel. 0635498363 - Cell 3333816733 - pec antoniodicco@ordineavvocatiroma.org , mail avvocatodicco@libero.it , d'ora innanzi denominato "Studio Legale"

E

S.I.A.F. - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari, con sede legale in Via Vasto n. 11, L'Aquila (AQ) -

Cod.Fisc. 93118240667 - Cell. 3292605371 - mail segreteria nazionale@siafinanziari.it - PEC segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it nella persona del Segretario Generale - legale rappresentante, nato a Roma d'ora innanzi denominato "S.I.A.F."

PREMESSO CHE

- a) il S.I.A.F. ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
- b) il S.I.A.F. si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra indicato Studio Legale.
- c) Lo Studio Legale avrà area di competenza nazionale.
- d) La presente convenzione è valida sia per gli iscritti al S.I.A.F. che per i loro familiari.

TANTO PREMESSO

Il Sindacato e lo Studio Legale

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2 Lo Studio Legale si impegna a offrire assistenza e consulenza legale a tutti gli associati del S.I.A.F. ed ai

loro familiari, nelle sottoelencate materie e alle seguenti condizioni:

La consulenza viene prestata nelle seguenti materie ed aree di competenza:

1. Diritto Penale
2. Diritto Penale Militare

Codice Fiscale DCC NTN 63L13H501A P.IVA 09653580580

- la prima consultazione è a titolo gratuito;
- consulenza svolta oralmente, senza redazione di pareri scritti, gratuita;
- qualora dopo le consultazioni sia necessario compiere attività giudiziaria, l'associato persona offesa che intenderà promuovere un procedimento penale a seguito di querela e/o denuncia corrisponderà all'avvocato le sole spese vive (marche da bollo , contributo unificato) mentre gli onorari come liquidati dal Giudice saranno riscossi dall'avvocato: nel caso in cui l'associato, quale indagato , imputato, si avvarrà della difesa dell'avvocato dovrà corrispondergli , anche ratealmente, gli onorari , che verranno quantificati in un preventivo , calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) con applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella. (v., per

l'anno 2020, allegate "TABELLE PARAMETRI FORENSI"),

L'assistenza stragiudiziale sarà fornita:

- tramite incontro/colloquio c/o sede Studio Legale;
- presso altro luogo, previo espresso accordo con il Legale;
- a mezzo contatti telefonici/email;
- a mezzo collegamento tramite sistemi di Videoconferenza.

In caso di positivo esito della controversia, qualora ne scaturirà un ristoro economico, sarà devoluto al Legale, dall'assistito, un ulteriore compenso, in aumento alla tariffa minima, consistente in una percentuale del beneficio ottenuto da concordarsi caso per caso alla luce delle caratteristiche e della complessità della questione affrontata.

Gli accordi relativi al compenso da corrispondersi in caso di esito positivo della controversia potranno essere stipulati volta per volta e nel rispetto di quanto contenuto nella presente convezione.

In ogni caso sono escluse dal presente accordo gli importi dovuti a titolo di tasse, le imposte dovute per la registrazione dei provvedimenti giudiziari, per le trascrizioni di domande giudiziali /provvedimenti definitivi, per l'iscrizione di garanzie reali, per l'annotamento di atti. Sono, altresì, esclusi gli importi dovuti dal cliente per prestazioni di consulenza esterna di tecnici/professionisti competenti nel settore oggetto della controversia (a mero titolo di esempio; medici, contabili, ingegneri, periti, etc.). Tali spese saranno adempiute direttamente dal cliente a seguito di richiesta dei rispettivi beneficiari.

Art. 3 Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet anche attraverso link di reindirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità legale". Il S.I.A.F. ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art. 4 Il S.I.A.F. rimarrà, in ogni caso, estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra lo Studio Legale e i singoli associati interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo.

Art. 5 La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

2

Art. 6 La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza naturale, la convenzione potrà essere rinnovata attraverso la formalizzazione di apposito atto di rinnovo. Ove le parti desiderassero apportare modifiche alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

Art. 7 Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza particolari motivazioni. Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta – a mezzo raccomandata A.R. o Pec. – da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8 Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Sindacato Italiano Autonomo Finanziari
Vasto 11 - 67100 L'Aquila
Tel. 329 2605371
C. F. 93118240667
egale rappresentante
Fliseo Taverna



Art. 9 Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere

apportate dalle parti soltanto in forma scritta, previa acquisizione del mutuo consenso, ad eccezione delle richiamate "TABELLE PARAMETRI FORENSI" (ex D.M. 55/2014 e s.m.i.) – facenti parte integrante della presente convenzione – i cui adeguamenti sono automatici.

Art.10 Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il presente atto, composto di n. 3 (tre) pagine, viene redatto in duplice copia originale, ognuna delle quali

rimane a ciascuna parte.

L'Aquila/Roma 10 giugno 2024

Avv. Antonio Di Cicco _____

S.I.A.F. – Sindacato Italiano Autonomo Finanziari

Il Legale Rappresentante

Il Segretario Generale Nazionale

Eliseo Taverna

SIAF - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari
Via Vasto 11 - 67100 L'Aquila
Tel. 329 209371
C.F. 9317830067
Legale Rappresentante
Eliseo Taverna

DI CICCO ANTONIO
2024.07.05 09:46:18

CAV DI CICCO ANTONIO
CF-IT
OF ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.972VATTI.002301.50587
RSA/2048 DLS